

N. 402/2019 R.G. Lav.



**TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO**

Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Rispoli  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al N. 402/2019 R.G. Lav. promossa da:

**FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL PROVINCIALE  
CUNEO,**

con il patrocinio dell'avv. GIOLITTI BARBARA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI' 1**

con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in udienza;

rilevato che la Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL Provinciale di Cuneo (FLC-CGIL) ha chiesto provvedimento ex art. 28 St. Lav. nei confronti del Ministero datore di Lavoro e dell'Istituto comprensivo Mondovì 1 al fine di onde ottenere la declaratoria dell'illegittimità delle condotte della Dirigente Scolastica dell'istituto convenuto, consistenti in primo luogo nella mancata affissione in tutte le sedi aziendali e nella mancata pubblicazione nella bacheca sindacale on-line di comunicati sindacali, da ultimo nelle date del 13 aprile 2019, del 19 maggio 2019 del 20 maggio 2019; in secondo luogo

nel mancato rispetto della procedura prevista per la formazione del Piano annuale delle attività docenti, pretermessa la delibazione del collegio docenti;

rilevato che l'Amministrazione resistente si costituiva chiedendo il rigetto della richiesta;

ritenuto che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei soli limiti di cui appresso;

ritenuto che per pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'interesse a base dell'azione di cui all'art. 28 St. Lav. è configurabile anche nell'ottenimento di pronuncia accertativa della illegittimità della condotta e di inibizione alla ripetizione di essa;

rilevato in particolare che *“la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario – né comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della*



*libertà sindacale può sorgere anche in relazione ad un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale*" (Cass 17.6.2014, n. 13726);

ritenuto che la facoltà di fare affiggere qualunque pubblicazione di interesse sindacale ed in materia di lavoro rappresenti espressione fondamentale dei diritti e delle prerogative sindacali, previsto dall'art. 25 t. Lav., e come tale debba trovare massima tutela;

rilevato che non è contestato che le comunicazioni indicate dalla organizzazione sindacale non siano state pubblicate nella c.d. "bacheca on -line", ma solo nella bacheca fisica esistente nella sede principale del plesso scolastico, e, asseritamente, tramesse via e- mail a tutti i docenti del plesso;

ritenuto che tale ultima circostanza non sia stata dimostrata;

ritenuto in ogni caso che simile modalità non possa ritenersi del tutto equipollente alla pubblicazione nell'apposito spazio del sito scolastico, trattandosi, appunto di trasmissione individuale, seppur cumulativa, e non di "pubblicazione", la quale implica la possibilità di accesso e consultazione da parte della generalità degli interessati, senza che questi debbano essere preventivamente individuati;

rilevato che il contratto integrativo aziendale in vigore contempla espressamente, quale forma di garanzia della *"comunicazione sindacale interna all'Istituto"*, cumulativa e non alternativa alla bacheca fisica (*"anche"*), il *"sito web istituzionale della scuola, che dispone della categoria bacheca sindacale"* per il quale *"il personale della Segreteria cura la pubblicazione del materiale sindacale fornito dalla RSU e inviato dalle OO.SS."*;

ritenuto pertanto che la, eventuale, trasmissione via mail delle comunicazioni pacificamente non pubblicate non possa ritenersi alternativa alla pubblicazione ed esaurire con ciò gli obblighi del datore di lavoro previsti dall'art. 25 St. Lav.;

ritenuto che tanto basti a far ritenere la condotta come antisindacale, in quanto impeditiva dell'esercizio di specifica e tipica prerogativa sindacale, non sussistendo alcuna discrezionalità in capo al datore di lavoro in ordine alle modalità di affissione e pubblicazione e ed alla scelta del materiale da pubblicare;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere sul punto accolto, con dichiarazione della antisindacalità della condotta, ed ordine di pubblicazione delle comunicazioni nel sito web del plesso scolastico, nella categoria "bacheca aziendale", e di provvedere nel futuro alla pubblicazione delle comunicazioni anche con tale modalità;

rilevato che, quanto al mancato rispetto della procedura per la formazione del Piano annuale delle attività dei docenti che pur avendo l'art. 25 del D.Lgs. n.165 del 2001 rimesso al solo Dirigente scolastico *"autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione"*(comma 2) e *"l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale"*(comma 4), la stessa norma ha previsto la riserva del *"rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici"*;

ritenuto che debbano ritenersi tuttora in vigore sia l'art.7 D.Lgs. n. 297 del 1994, che definisce la funzione deliberante attribuita al Collegio dei docenti in materia di programmazione dell'azione educativa, sia l'art. 28 del CCNL, rubricato "attività di insegnamento", richiamato anche dal CCNL in vigore;

ritenuto pertanto che il piano, che costituisce determinazione fondamentale per la disciplina degli obblighi di lavoro dei docenti, secondo la disciplina del successivo art. 29 – con quanto ne consegue in termini di definizione del monte ore lavorativo, della natura delle ore lavorative, della loro distribuzione e remunerazione-, debba essere deliberato dal Collegio dei docenti, *"nel*



*quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa*", e non possa essere né adottato né modificato unilateralmente dal dirigente scolastico;

ritenuto tuttavia che l'illegittimità della condotta, violativa del disposto contrattuale, non possa essere sanzionata quale condotta antisindacale tramite il procedimento di cui all'art. 28 St. Lav.; ritenuto invero che in assenza di migliori indicazioni in ordine a circostanze tali da connotare la condotta del datore di lavoro come causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con il ruolo di controparte contrattuale, e preso atto dell'avvenuta informazione circa l'adozione ed il contenuto del piano annuale delle attività alle organizzazioni sindacali, prevista già dalla norma come adempimento successivo all'adozione del piano, non possano ritenersi lese né le possibilità di azione dell'organizzazione sindacale né il suo prestigio;

ritenuto quindi che il comportamento del dirigente non si ponga né in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio della libertà e delle attività sindacali, ma neppure integri in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori e che richiedano espressamente o implicino necessariamente la partecipazione dell'organizzazioni sindacali;

ritenuto che non si prospetti allo stato né necessaria né utile la pubblicazione del provvedimento su organi di stampa locali, unica forma di pubblicazione richiesta dalla parte ricorrente;

ritenuto invece che la pubblicazione sulla pagina principale del sito dell'istituto costituisca rimedio specifico per la rimozione degli effetti della mancata tempestiva pubblicazione dei comunicati sulla bacheca aziendale;

ritenuti che le spese, liquidate come in dispositivo, debbano essere poste a carico della parte soccombente;

### **PQM**

dichiara il carattere antisindacale della condotta di parte convenuta e del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mondovì 1 consistente nella mancata pubblicazione delle comunicazioni sindacali sullo specifico spazio on line denominato "bacheca aziendale" previsto sul sito dell'Istituto;

ordina alle parti convenute di provvedere l'immediata pubblicazione sul sito delle comunicazioni meglio individuate nel provvedimento e di ogni altra comunicazione sindacale;

rigetta le ulteriori domande

ordina la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina principale ("home page") del sito web dell'Istituto Comprensivo Mondovì 1 per almeno 30 giorni;

condanna parte convenuta alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.823, per onorari, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Cuneo 24.6.2019

Il Giudice  
Daniela Rispoli

